

Legge regionale 26 settembre 1995 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 13

(Riduzioni di limiti d'impegno)

- 1.** Le annualità del limite d'impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato per l'anno 1993 con l'articolo 37, comma 6, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono ridotte di lire 1.269.198.314 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2002.
- 2.** Lo stanziamento del capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è ridotto dell'importo complessivo di lire 3.807.594.942, suddiviso in ragione di lire 1.269.198.314 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
- 3.** Le riduzioni relative agli anni dal 1998 al 2002 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
- 4.** Le annualità del limite d'impegno di lire 500 milioni, autorizzato per l'anno 1993 con l'articolo 95, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono ridotte di lire 305.000.000 per l'anno 1996 e di lire 307.000.000 per l'anno 1997.
- 5.** Le annualità del limite d'impegno di lire 300 milioni, autorizzato per l'anno 1993 con l'articolo 68, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, sono ridotte di lire 26.141.380 per l'anno 1995 e di lire 300.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
- 6.** In relazione al disposto dei commi 4 e 5 lo stanziamento del capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è ridotto dell'importo complessivo di lire 1.238.141.380, suddiviso in ragione di lire 26.141.380 per l'anno 1995, lire 605.000.000 per l'anno 1996 e lire 607.000.000 per l'anno 1997.